

Tribunale di Xxxx - Sezione Riesame –

Con ordinanza del 14 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di L.U., in relazione al delitto ascritto nei seguenti termini: per il reato previsto e punito dall'art. 612 bis c.p., perchè con condotte reiterate di molestia, con cadenza quotidiana interrompeva la fornitura idrica del fratello L.V., manomettendo il sistema di fornitura mediante chiusura anche forzata dell'impianto, lavori non autorizzati sulle tubature, così da ingenerare nella persona offesa timore per l'incolumità della propria famiglia e della moglie (malata oncologica e bisognevole di acqua ininterrottamente), ed altresì alzando senza controllo durante la mattina ogni giorno il volume della musica impedendo lo studio a L.A.V., figlio di L.V., e posizionando una telecamera diretta verso l'abitazione della p.o.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Procuratore della Repubblica, sostenendo la configurabilità del reato contestato e chiedendo la misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi congiunti, e altresì a mantenere la distanza di almeno dieci metri dal sistema di erogazione idrica .

Il Tribunale di XXXXXX, Sezione Riesame, condivide la prospettazione del Procuratore appellante, individuando gli atti persecutori nei plurimi interventi dell'indagato sull'impianto idrico che serve anche l'abitazione della persona offesa; nel posizionamento di una telecamera diretta verso l'abitazione della vittima; nelle immissioni sonore provenienti "non di rado dall'abitazione dell'indagato .

Quanto all'evento, che caratterizza il reato di cui all'art. 612-bis c.p., il Tribunale sottolinea che le "manomissioni - attuate tanto attraverso l'apposizione di lucchetti quanto attraverso l'occlusione delle tubazioni o il fissaggio dall'interno dello sportellino del quadro di controllo - hanno raggiunto un grado di intollerabilità tale da rendere obiettivamente gravose le condizioni di vita quotidiana della persona offesa e dei suoi famigliari, sì da integrare l'evento del reato (quanto meno sub specie di apprezzabile cambiamento delle abitudini di vita), tanto più che la moglie della persona offesa è malata oncologica necessitante di costanti disponibilità di acqua corrente.

Accoglie pertanto l'appello del pubblico ministero applicando, per impedire la reiterazione del reato, ai sensi dell'art.282 ter c.p.p. la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione di L.V. , imponendo altresì all'indagato di mantenere una distanza di almeno 10 metri dalla stessa e dalle sue pertinenze (ivi compreso l'alloggiamento del contatore idrico).

PQM

Ritenuto configurabile il reato di cui all'art.612 bis cp,, e ritenute sussistenti le esigenze cautelari invocate dal pubblico ministero, applica la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione di via (OMISSIS) in uso a L.V., imponendo all'indagato di mantenere una distanza di almeno 10 metri dalla stessa e dalle sue pertinenze (ivi compreso l'alloggiamento del contatore idrico).